

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO SEGRETERIA**

**N. 11 Data 22-03-20**

-----  
**Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Contratto di appalto relativo al servizio educativo ed ausiliario Asilo Nido "Titti" e Sezione Primavera. Misure urgenti di sospensione dell'ese-**  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di marzo nel proprio ufficio.

RICHIAMATO il decreto Sindacale del 30/09/2019 n. 12 con il quale il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato responsabile "dell'Area Amministrativa, che comprende: Servizio Affari Generali Istituzionali, Segreteria, Servizi Demografici, Statistici, Elettorali, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici, Servizi Culturali, Museo e Biblioteca, di questo Ente, con competenza alla sottoscrizione di tutti gli atti dell'Ufficio con valenza esterna";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, secondo cui allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, il quale dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato I dello stesso DPCM;

Viste l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 3 del 03.03.2020 adottate in tema di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernente la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'art. 1 lett. d) del DPCM 4 marzo 2020 che dispone la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato inoltre che il DPCM 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2, dispone il divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato l'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici":

Considerato che: *"1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.*

*3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata*

*dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”;*

Viste ed applicate le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti:

- l'art. 1256 c.c. (impossibilità definitiva ed impossibilità temporanea) che prevede che l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ovvero, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura non sia responsabile del ritardo nell'adempimento; tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il debitore non può essere più ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;*
- l'art. 1463 c.c. che prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme della ripetizione dell'indebito;*
- l'art. 1464 c.c. che prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione e da essa dovuta e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale;*
- l'art. 1655 c.c., che disciplina contratto d'appalto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;*

Visto il contratto di appalto conferito mediante determinazione n. 60 del 27/12/2019 relativo alla esecuzione del servizio educativo ed ausiliario Asilo Nido “Titti” e Sezione Primavera;

Riconosciuta che l'emergenza epidemiologica integra una *circostanza speciale che impedisce in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto;*

Riconosciuta tale circostanza quale causa *imprevedibile o di forza maggiore, che impedisce parzialmente il regolare svolgimento del servizio;*

Constatate le *ragioni di necessità o di pubblico interesse per disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto;*

Constatato che il contratto “de quo” non riguarda attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

Ritenuto l'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione e che il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento;

Constatato che l'esecuzione del servizio rimane interrotta;

Ritenuto prestare ogni cautela affinché alla ripresa le stesse opere possono essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

## DISPONE

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto di appalto conferito mediante determinazione n 60 del 27/12/2019 relativo alla esecuzione del servizio educativo ed ausiliario Asilo Nido "Titti" e Sezione Primavera dal 04/03/2020 alla cessazione delle misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19.
2. Di dare atto che l'Amministrazione comunale concedente si intende liberata per la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione dovuta.
3. Di riservarsi di effettuare le dovute comunicazione all'ANAC qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 107, comma 4, d.lgs. 50/2016.
4. Di dare atto che la sospensione parziale del servizio disposta dalla stazione appaltante non determina per l'esecutore il diritto al risarcimento dei danni subiti.
5. Di riservarsi di disporre la ripresa del servizio alla cessazione delle misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19.
6. Di trasmettere il presente ordine di sospensione all'impresa esecutrice IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Falerone – Via Pozzo n. 113;
7. Di dare atto che il presente ordine è di immediata esecuzione.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma del D.lvo 18 agosto 2000, n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---

E' copia conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO**

li,

GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-04-20

**IL SEGRETARIO**

li, 20-04-20

f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

---